

**B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
und Konkurskammer.**

**Arrêts de la Chambre des poursuites
et des faillites.**



**56. Sentenza dell' 11 aprile 1905, nella causa
Steffanina-Moser.**

Sequestro di mobili. Pretesa nullità del sequestro pel motivo che i mobili sono proprietà della moglie del debitore; incompetenza dell'autorità di vigilanza per statuire sulla questione di proprietà. Solo il debitore ha veste per invocare l'art. 92 LEF, non una terza persona (p. es., la moglie). **Rivendicazione** dei mobili sequestrati. Applicabilità dell'art. 107 o dell'art. 109, nel caso che la moglie, separata di beni, rivendica i mobili che si trovano nell'appartamento da essa abitato col marito.

1. In esecuzione di un decreto 28 ottobre 1904, emanato in odio di Steffanina Edoardo in Muralto, l'Ufficio Esecuzioni di Locarno sequestrava diversi oggetti, che si trovavano nel negozio Guglielmoni, a Locarno, e nell'appartamento abitato dai coniugi Steffanina. La signora Rosalia Steffanina-Moser, avendo rivendicato la proprietà di tutti i mobili che erano stati sequestrati nell'appartamento, e la sua rivendicazione essendo stata contestata, l'Ufficio le assegnava il 3 ottobre 1904 un termine di dieci giorni per far valere in giudizio le sue ragioni, in conformità di quanto dispone l'articolo 107.

Il 9 novembre 1904, la rivendicante ricorreva all' autorità di sorveglianza, chiedendo :

a) *in via principale*, la nullità del sequestro a riguardo dei mobili che si trovavano nell' appartamento ;

b) *subordinatamente*, la nullità della diffida implicante l' obbligo pella ricorrente di farsi attrice ;

ed *allegava*, in appoggio di queste conclusioni : che i mobili rivendicati erano di sua proprietà, come risultava dalla fattura che produceva ; che in ogni caso gli stessi non erano staggibili, a seconda del disposto dell' art. 92, e che, data anche la loro staggibilità, era al creditore che incombeva l' obbligo di farsi attore nella causa di rivendicazione, trovandosi i detti mobili nell' appartamento affittato in suo nome e per suo conto personale, durante il tempo in cui essa viveva separata di fatto dal marito.

Con decisione 22 marzo 1905, l' Autorità superiore cantonale di vigilanza respingeva il ricorso, sulle considerazioni seguenti :

L' Ufficio di Locarno ha dichiarato che, procedendo al sequestro, ha lasciato a disposizione del debitore i mobili necessari per la famiglia e la ricorrente non ha addotto nulla che possa far ritenere che questi mobili non siano sufficienti. Quanto alla seconda conclusione, la ricorrente ammette essa stessa che i mobili sequestrati si trovavano nell' appartamento da essa abitato col marito, dal quale non è legalmente separata. Torna quindi applicabile il principio ammesso costantemente dalla giurisprudenza, che cioè, in casi di simile genere, i mobili si devono riguardare come in possesso del marito.

2. È contro questa decisione che la signora Steffanina ricorre attualmente al Tribunale federale, riprendendo le conclusioni e gli argomenti sopra indicati.

In diritto :

1. La prima domanda, tendente alla nullità del sequestro, pel motivo che i mobili in questione sono proprietà della ricorrente e non di suo marito, e subordinatamente perchè sono indispensabili all' uso della famiglia e quindi inoppugnabili, a sensi dell' art. 92, è infondata.

L' Autorità di vigilanza è incompetente per statuire sulla questione di proprietà, e quanto all' argomento dedotto dall' art. 92, questo articolo sanziona un privilegio solo in favore del debitore, contro il quale sono diretti l' esecuzione od il sequestro, e non può quindi essere invocato dai terzi che devono far valere le loro ragioni in via di rivendicazione. Ora, nel caso attuale, il sequestro è diretto contro il marito Edoardo Steffanina, e non contro la ricorrente, la quale non ha quindi veste per invocare l' art. 92.

2. La seconda domanda è invece fondata.

L' autorità cantonale è arrivata ad una conclusione contraria, fondandosi sul principio ammesso a più riprese nella giurisprudenza, che il marito si deve considerare come possessore dei mobili che si trovano nell' abitazione coniugale, malgrado che detta abitazione sia stata affittata dalla moglie. Ma questo principio non vale che nel caso in cui i coniugi vivono, per disposto di legge o per contratto, sotto il regime della comunione dei beni, rappresentato dal marito. Sotto questo regime è chiaro che la moglie non può nulla possedere di proprio, dal momento che il marito è il suo rappresentante legale, per tutto ciò che concerne i rapporti giuridici patrimoniali.

Tutt' altra è la situazione quando i coniugi vivono fra di loro col sistema della separazione dei beni. In questo caso la moglie può perfettamente possedere, sia in suo nome personale, sia in comunione col marito.

Ora, la separazione dei beni è precisamente il sistema matrimoniale vigente per legge nel cantone Ticino, nè venne preteso che, nel caso concreto, sia stato modificato con convenzione e sostituito con un altro. Nessun ostacolo legale esiste quindi a che la ricorrente possa possedere dei beni in proprio nome.

Ciò posto in linea di diritto, in linea di fatto è da osservare, che la ricorrente ha allegato, davanti le istanze cantonali, che i mobili sequestrati, di cui essa rivendica la proprietà, si trovavano nell' appartamento da essa abitato col marito, ma che aveva preso in affitto in suo nome personale ; inoltre che essa ha giustificato questa sua adduzione producendo il

contratto d'affitto conchiuso colla signora Varenna-Muralto il 2 settembre 1903.

Ciò stante, non è possibile di ammettere che la ricorrente non avesse la detenzione o, quanto meno, la codetenzione dei mobili che si trovavano nell'appartamento da essa occupato. L'art. 107 della LEF non era quindi applicabile e l'invito a farsi attore in giudizio doveva di conseguenza essere diretto al creditore, conformemente all'art. 109.

In questo senso devesi quindi ammettere il ricorso.

Per questi motivi,

la Camera Esecuzioni e fallimenti
pronuncia :

Il ricorso è ammesso in quanto è diretto contro il provvedimento dell'Ufficio implicante l'applicazione dell'art. 107 LEF, respinto invece in quanto tende ad ottenere l'annullazione del sequestro 28/29 ottobre 1904.

57. Sentenza dell' 11 aprile 1905 nella causa Chiattonne.

Inscrizione all'inventario di una massa da liquidare, di un ente preteso da un terzo (i. e. di una polizza d'assicurazione). Effetti dell'iscrizione. Art. 242 LEF.

1. Il 29 novembre 1899 i coniugi Antonio ed Alice Chiattonne, in Lugano, stipulavano colla Società di assicurazione « La Suisse » di Losanna, un contratto a tenore del quale questa società si obbligava, mediante un premio annuale di 1811 fr. 40, pagabile semestralmente, di versare agli assicurati, se ancora in vita il 27 novembre 1916, una somma di 30,000 fr. in parti eguali; ma se prima di questa data l'uno o l'altro avesse cessato di vivere, una somma di 20,000 fr. al coniuge sopravvivente, a tacitazione di ogni impegno risultante dal contratto e restando annullato l'obbligo a pagamento di premi ulteriori.

Antonio Chiattonne moriva alcuni anni dopo e la di lui eredità essendo stata ripudiata, l'Amministrazione del fallimento

inscriveva la polizza di cui sopra fra gli attivi dell'inventario, intimando alla società « La Suisse » di non eseguire il pagamento in altrui mani.

In seguito di ciò, la vedova signora Alice Chiattonne ricorreva il 10 ottobre 1904 all'autorità di sorveglianza, domandando che la polizza fosse eliminata dall'inventario, come oggetto di sua proprietà ed in suo possesso.

Il ricorso fu respinto dall'Autorità superiore cantonale, essenzialmente pel motivo, che l'inventario di una sostanza caduta in fallimento, essendo un atto puramente interno che lascia intatti i diritti dei terzi, questi ultimi non hanno qualità per insorgere contro il fatto che un oggetto determinato è stato portato sull'inventario.

2. È contro questa decisione che la signora Chiattonne ricorre attualmente al Tribunale federale, riprendendo le sue conclusioni davanti le istanze cantonali ed allegando in appoggio delle medesime :

La polizza in questione non poteva essere portata all'attivo dell'inventario dal momento che non appartiene alla massa e che non si trova in suo possesso. È un errore di affermare che l'inventario è un atto puramente interno che lascia intatti i diritti dei terzi. Ciò può essere giusto, quando si tratta di beni che sono in possesso della massa, giacchè allora chi vorrà rivendicarli, dovrà in ogni caso farsi attore. Ma altra è la posizione nel caso attuale. La polizza non era in possesso della massa, ma della società « La Suisse », alla quale era stata data in pegno. D'altra parte, dopo che la polizza venne iscritta all'inventario, la ricorrente, per salvaguardare i suoi diritti, si trovò nell'obbligazione di rivendicarne la proprietà su di che l'Ufficio ebbe ad assegnarle un termine di 10 giorni per adire i tribunali. L'iscrizione all'inventario ha avuto quindi per conseguenza di far attribuire alla ricorrente la parte di attrice, quantunque la polizza stessa non sia mai stata in possesso della massa. In tali circostanze è impossibile di considerare l'iscrizione come un semplice atto di natura interna che non lede i diritti dei terzi.